



Polleggio, 26 febbraio 2025

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ED IL RISPARMIO ENERGETICO E A FAVORE DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI NELL'EDILIZIA (STATO AL 01.01.2025)

Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Scopo e Obiettivi ¹	2
Art. 2 (abrogato)	2
Art. 3 Consulenza	2
Art. 4 Campo d'applicazione	2
Art. 5 Disponibilità di credito	2
Art. 6 Beneficiari ¹	2
Art. 7 Richieste incentivi.....	3
Art. 8 Decisioni	3
Art. 9 Modalità di versamento.....	3
CAPITOLO II – INCENTIVI.....	3
Art. 10 Nuovi edifici PECO scheda C.4	3
Art. 11 Risanamento edifici PECO scheda C.5 ¹	3
Art. 12 Conversione generatori PECO scheda C.6 ¹	3
Art. 12 bis installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico ¹	4
Art. 13 Risanamento impianti.....	5
a legna.....	5
PECO scheda C.10.....	5
Art. 14 Acquisto veicoli elettrici PECO scheda D.2 ¹	5
Art. 14 bis Acquisto di biciclette elettriche ¹	5
Art. 15 Abbonamenti trasporto	6
Pubblico ¹	6
CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 16 Contestazioni.....	6
Art. 17 Diritto suppletorio	6
Art. 18 Entrata in vigore	6

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;

- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 12 febbraio 2019.

Il Consiglio Comunale di Polleggio dispone: ¹

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e Obiettivi ¹ Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia e nella mobilità sostenibile, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.

Art. 2 (abrogato) ¹

Art. 3 Consulenza Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Polleggio.

Art. 4 Campo d'applicazione ¹Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo in sede d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico.

²Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

Art. 5 Disponibilità di credito ¹La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Polleggio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi.

²Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Art. 6 Beneficiari ¹ I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito.

² non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Polleggio, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.

³ richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Art. 7 Richieste incentivi ¹Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio tecnico comunale, riservate le disposizioni indicate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

²Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dal 1° gennaio 2019, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

Art. 8 Decisioni Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi che non superano i CHF 500.00. Comune di Pollegio – Regolamento incentivi risparmio energetico 5 Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

Art. 9 Modalità di versamento Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO II – INCENTIVI

Art. 10 Nuovi edifici PECO scheda C.4 In applicazione della scheda C.4 del PECO, per nuovi edifici con standard almeno Minergie-A o Minergie-P, si concede un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.

Art. 11 Risanamento edifici PECO scheda C.5 ¹In applicazione della scheda C.5 del PECO, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:

Edifici fuori dai nuclei - raggiungimento standard CECE C (o superiore, si intende la classe relativa all'involucro), +30% degli incentivi di base secondo art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

Edifici nei nuclei (zona RV di PR) - +30% degli incentivi di base cantonali per elementi risanati secondo i requisiti di isolamento termico contenuti nell'art. art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive.

²Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

³Viene inoltre concesso un incentivo di CHF 30.00/m² per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di posare dei serramenti con vetri tripli e di raggiungere per i soli vetri un coefficiente $U_g \leq 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'500.00.

Art. 12 Conversione generatori PECO scheda C.6 ¹In applicazione della scheda C.6 del PECO, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas con nuovi impianti tipo pompa di calore o allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergiche, con un impianto a pellet secondo i requisiti previsti all'art. 12 del D.E. incentivi in ambito energetico del 18.12.2024.

²Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

³Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

⁴Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

⁵Per la sostituzione di una vecchia pompa di calore, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e solo se sono stati riconosciuti incentivi cantonali.

⁶Incentivo per risanamento dei caminetti aperti. Viene pertanto sussidiata la realizzazione di caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati), equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).

Art. 12 bis installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico ¹

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici.

²Per gli impianti fotovoltaici concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo, l'incentivo è concesso unicamente per impianti allacciati alla rete da 2 a 30 kWp che beneficiano dell'incentivo unico cantonale. L'importo ammonta al 100% dell'incentivo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'500.00 per impianto. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 20 e 25 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (stato 1° gennaio 2024). Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.

³Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo "impianti solari termici" secondo art. 11 del D.E. del 18.12.2024.
L'importo riconosciuto è forfetario e pari a CHF 2'000.00 per impianto (uno solo per mappale).

Art 12 ter Installazione di batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale.

²L'installazione di capacità di accumulo ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.

³L'importo concesso corrisponde ad un contributo da un minimo di CHF 500.00 + CHF 50.00/ kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00 per impianto.
Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.

Art. 13 Risanamento
impianti
a legna
PECo scheda C.10

¹In applicazione della scheda C.10 del PECO, sono concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere risanati con caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) e rispettare le conformità secondo l'art. 20d e l'art 20e dell'OIAI.

²L'entità dell'incentivo è pari al 20% del costo dell'intervento, fino ad un massimo di 1'000 CHF/impianto.

³Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Art. 14 Acquisto
veicoli elettrici PECO
scheda D.2 ¹

¹In applicazione della scheda D.2 del PECO, sono concessi incentivi per l'acquisto o la sostituzione di autoveicoli con motore a benzina/diesel con autoveicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.

²L'entità dell'incentivo è pari a una tantum di CHF 1'000 per autoveicolo, con vincolo di non rivendere l'autoveicolo entro 5 anni.

³L'incentivo è concesso solo per autoveicoli acquistati in Svizzera.

⁴Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un autoveicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

⁵Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

⁶Il beneficiario non può rivendere l'autoveicolo elettrico entro i primi 5 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto, corredate da: fattura originale (o scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto del veicolo elettrico per il quale è chiesto l'incentivo, copia della carta grigia con indicazione del numero di telaio, copia dell'imposta di circolazione con indicazione del numero di telaio.

In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

Art. 14 bis Acquisto di
biciclette elettriche ¹

¹È concesso un incentivo per l'acquisto di biciclette elettriche nuove e acquistate presso rivenditori ufficiali con sede nel Cantone Ticino. L'entità dell'incentivo è pari al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un contributo massimo di CHF 300. Il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto d'assistenza tecnica (servizio, manutenzione e riparazione) nel Cantone Ticino.

²Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

³Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

Art. 15 Abbonamenti
trasporto
Pubblico ¹

¹Con riferimento agli obiettivi generali del PECO, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

²L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

³Per i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento. Per tutti gli altri utenti l'incentivo è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

⁵Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Contestazioni

Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 17 Diritto
suppletorio

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Art. 18 Entrata in
vigore

Le modifiche del regolamento del 1° luglio 2019 entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 1. luglio 2019.

¹ Modificati dal Consiglio Comunale in data 19 maggio 2025.